

Articolo 16 - Trasporti funebri comma 7 - ai sensi del regolamento vigente di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio n 22/2025.

7. Nel caso di trasporti per decesso sulla pubblica via, o per incidenti in luogo privato ovvero di trasporti disposti dalla Pubblica Autorità in luogo diverso dal Cimitero, la ditta affidataria del servizio di trasporto funebre comunale, si obbliga a effettuare gli stessi a richiesta del Comune o della predetta Autorità alle tariffe concordate.

Comma 6 la richiesta sarà avanzata in ogni caso riguardante persona deceduta intorno alla quale evidentemente non sussista (Per indigenza o altre concomitanti ragioni) un'attuale e reale disponibilità di soggetti obbligati, in ambito familiare o comunque privato ad assumersi oneri del servizio funebre.

Comma 7 la richiesta sarà avanzata:

- a) nei casi in cui la morte sia conseguenza di un reato accertato o presunto e la salma venga posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e riguarderà esclusivamente il recupero e trasporto dal luogo di rimozione a quello di destinazione prestabilito. L'Ente si riserverà l'assunzione di oneri anche in ordine alle ulteriori operazioni del servizio funebre (successive al nulla osta per il seppellimento) solo laddove, superata la fase di emergenza emergano le condizioni di cui alla precedente nota .
- b) Nei casi in cui comunque per esigenze di pubblica necessità e ragioni di urgenza, considerate le contingenze, si renda necessario un intervento immediato ed improcrastinabile, non diversamente realizzabile (in tempi ragionevoli valutati dall'Autorità) con le indicazioni dei familiari , ove presenti e riguarderà esclusivamente il recupero e trasporto della salma dal luogo di rimozione a quello di destinazione previsto. L'Ente comunale si riserverà l'assunzione di oneri anche in ordine alle ulteriori operazioni del servizio funebre solo laddove, superata la fase di emergenza emergano le condizioni di cui alla precedente nota.